

UN BOOMERANG PER CHI VUOLE LA VERITÀ

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Se l'associazione americana di vittime di abusi sessuali commessi da preti cattolici desidera attirare l'attenzione pubblica sulla gravità del problema, la denuncia del Papa e di alcuni cardinali alla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità serve certo allo scopo. Ma è difficile immaginare che la denuncia possa avere una lunga vita processuale dopo l'esame del Procuratore. Ciò detto naturalmente con la cautela necessaria nell'esprimere un'opinione senza aver avuto accesso agli atti.

La Corte penale internazionale, istituita con lo Statuto di Roma del 1998, è competente per i più gravi crimini contro l'umanità. Tra tali crimini è considerato anche lo stupro accanto ad altre forme di violenza sessuale, ma perché si ponga una questione di competenza della Corte internazionale, deve sempre trattarsi di comportamenti che s'inseriscono nell'ambito di un "attacco generalizzato o sistematico contro la popolazione civile". Basterebbe questo per esprimere i più forti dubbi sulla possibilità che le vicende portate all'esame della Corte internazionale giustifichino l'apertura di un'indagine. Non è il numero elevato di casi che dimostra di per sé l'esistenza di un attacco generalizzato o sistematico alla popolazione civile. Occorre inoltre che vi sia l'intenzione di portare un simile attacco attraverso la commissione delle singole violenze. Per quanto gravi, diffuse, risalenti nel tempo e persistenti siano le pratiche denunciate, sembra francamente che ad altre vicende si riferiscano le previsioni dello Statuto della Corte internazionale.

Tutti, senza che conti la loro posizione nelle gerarchie di uno Stato o, in questo caso, al tempo stesso di una Chiesa e di uno Stato, possono essere chiamati a rispondere dei crimini contro l'umanità. Ma la responsabilità penale è personale. Non si risponde per il fatto altrui, né per il fatto proprio inconsapevole. E' un principio generale nella materia penale, affermato anche nello Statuto della Corte internazionale, che specifica le con-

dizioni perché sia affermata la responsabilità individuale. Si tratta del caso in cui la persona ha commesso il crimine personalmente o tramite altra persona, ne ha ordinato o incoraggiato la commissione, ha fornito aiuto o assistenza o i mezzi necessari. E la persona ha tenuto uno di quei comportamenti essendo consapevole di inserirsi in un attacco generalizzato o sistematico alla popolazione civile. La semplice tolleranza, debolezza nel reprimere, copertura dei fatti sotto un velo di silenzio, non rientra nei casi ora descritti. Anche sotto il profilo della mancanza di responsabilità penale personale di coloro che sono stati denunciati, è dunque ben difficile che un'inchiesta sia aperta presso la Corte internazionale. E' peraltro evidente che i casi denunciati avrebbero sempre dovuto dar luogo a processi penali nei singoli stati per punirne i responsabili.

L'iniziativa di ricorrere alla Corte internazionale in questo caso suggerisce un commento di carattere generale. L'azione dei giudici (e prima ancora dei Procuratori) è legata a condizioni e regole precise. Si è già detto dell'ambito della loro competenza e della personalità della responsabilità penale. Si deve aggiungere, evidentemente, la presunzione di non colpevolezza ed anche il complesso di regole e garanzie che riguardano la raccolta e la valutazione delle prove. Le conclusioni cui può giungere il giudice ne sono fortemente condizionate. Una sentenza di assoluzione o di improcedibilità rischia di essere interpretata nel senso che il fatto non è avvenuto o che l'accusato non ha alcuna responsabilità. Un boomerang dunque per chi crede di poter usare (qui direi, forzare) la via giudiziaria allo scopo di ottenere l'accertamento di una verità assoluta e a tutto campo. La mancanza di responsabilità penale (o della competenza del giudice a esaminarla) non significa che altro tipo di responsabilità debba esser fatta valere su un terreno diverso da quello giudiziario. Molto spesso - specie qui, da noi, in Italia - si pretende che l'intervento di un'assoluzione (perfino nel caso di una prescrizione del reato) chiuda il discorso. Invece di spingere a riaprirlo sul terreno proprio di altre responsabilità, quella politica, quella professionale, quella morale.